IL LAVORO NELLO SPORT

L&M CONSULTING

DECRETO LEGISLATIVO N° 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

Il 18 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 il quale, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all'art. 2 lettere h) i) e l) si prefigge l'obiettivo di:

«introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport, valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche al fine della carriera sportiva; sostenere e tutelare il volontariato sportivo».

In particolare, il Capo I del Titolo V («Disposizioni in materia di lavoro sportivo») del suddetto D. lgs. 36/2021 tratta il tema del «Lavoro sportivo».

Gli articoli interessati sono quelli che vanno dal 25 al 38.

LAVORATORE SPORTIVO (ART. 25)

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali (di cui all'art. 29).

La riforma prevede che l'attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ed in forma di prestazione occasionale ex art. 54 bis l. n. 96/2017.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

La riforma permette ai lavoratori dipendenti della P.A. di collaborare con i sodalizi sportivi dilettantistici, al di fuori dell'orario di lavoro, esclusivamente nella forma prevista per le prestazioni sportive amatoriali.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO (ART. 26)

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere un termine finale che non può superare i 5 anni dalla data di inizio del rapporto e, naturalmente, ammette la cessione del contratto anticipatamente rispetto alla scadenza, con il consenso delle parti interessate e nel rispetto delle modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Le FSN, DSA ed EPS possono prevedere la costituzione di un fondo gestito dai rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione di una indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEI SETTORI PROFESSIONISTICI (ART. 27)

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Costituisce, invece, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: 1) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 2) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; 3) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra sportivo e società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla FSN, DSA e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative (a livello nazionale) delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

Tale contratto deve essere depositato dalla Società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione.

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI (ART. 29)

L'art. 29 disciplina le prestazioni sportive amatoriali dichiarandone l'incompatibilità (comma 3) con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio, associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

L'amatore, simile al volontario, è colui che mette a disposizione delle società o associazioni dilettantistiche, FSN, DSA o EPS il proprio tempo e le proprie capacità al fine di promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, privo di fini di lucro sia diretti che indiretti.

Le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ma possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati sportivi conseguiti oltre ad indennità di trasferta e rimborsi spese (anche forfettari). → Quando tali indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (attuali 10.000 €), le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono** assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi.**

FORMAZIONE DEI GIOVANI (ART. 30)

Il Decreto Legislativo 36/2021, all'art. 30, prende in considerazione anche la valorizzazione della formazione dei giovani atleti per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa ed una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa una volta conclusa la carriera sportiva.

Le società e associazioni sportive possono stipulare con i giovani atleti contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La formazione degli atleti può essere anche conseguita con i corsi di laurea inerenti le scienze motorie (classi di laurea L-22, LM-47, LM-67, LM-68)

L'apprendistato si attiva con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. Al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente.

La società o associazione sportiva che stipuli un contratto di lavoro sportivo con il giovane atleta dopo la scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta al pagamento di un **premio di formazione** in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

Entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto saranno definiti standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione delle qualifiche sopra specificate attraverso l'adozione di decreti che possano, inoltre, prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva che possa essere anche considerata valida ai fini di attività di tirocinio-stage necessari per il conseguimento dei relativi titoli di studio.

In linea con le previsioni relative alle linee guida europee sulla doppia carriera di atleti, di cui alla Commissione europea, possono essere individuate ulteriori misure di promozione della formazione anche professionale dei giovani atleti.

Tali decreti potranno, infine, estendere alle FSN le disposizioni in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per l'impiantistica sportiva e lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili, nonché le misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 31)

La disciplina in tema di lavoro sportivo considera il vincolo sportivo come una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta. → Per tale motivo ne prevede l'eliminazione a decorrere dal 1 luglio 2022. Viene riconosciuta in capo alle FSN la possibilità di adottare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.

Le FSN debbono prevedere con un proprio regolamento che, in caso di **sottoscrizione di primo contratto di lavoro sportivo**:

A) le società professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, in base alla durata e al contenuto formativo del rapporto, tra le società dilettantistiche ove l'atleta abbia svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ovvero tra società sportive professionistiche presso le quali l'atleta abbia svolto attività giovanile.
B) le società dilettantistiche riconoscano un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso in base alla durata e al contenuto formativo del rapporto, alle società dilettantistiche presso le quali l'atleta abbia svolto attività amatoriale o giovanile.

L'individuazione della misura del premio resta onere delle singole Federazioni ed è effettuata secondo criteri quali l'età degli atleti, la durata ed il contenuto patrimoniale del contratto di lavoro sportivo.

CONTROLLI SANITARI DEI LAVORATORI SPORTIVI (ART. 32)

L'attività sportiva dei **lavoratori sportivi** (di cui all'articolo 25) **è svolta sotto controlli medici** → secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tali norme, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una **scheda sanitaria** per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono **depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata**. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei **lavoratori sportivi**.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E DEI MINORI (ART. 33)

Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano **le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport

In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente **disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria**.

Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si applicano le medesime tutele in materia di **assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità** previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli **assegni per il nucleo familiare** con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).

Per quanto riguarda l'impiego dei **minori in attività lavorative di carattere sportivo**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute:

«*sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi*».

Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 → in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (ART. 34)

I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali → sono sottoposti al relativo **obbligo assicurativo** (anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Da tale data di decorrenza le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa → si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Per gli sportivi dei **settori dilettantistici**, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, **rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria** prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

«*Sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.*
L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente».

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART. 35)

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, nonché i lavoratori autonomi operanti nei settori professionistici con rapporto di collaborazione coordinate e continuative sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS. (Comma 2).

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. (Comma 3).

Non si comprende il motivo di elencare una serie, peraltro limitata e non esaustiva, di figure, dopo avere chiarito i presupposti di applicazione generale.

Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

- Per i lavoratori (di cui al comma 2) iscritti alla Gestione separata INPS che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento.

- Per i lavoratori (di cui al comma 2) titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata INPS che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.

- Per i lavoratori (di cui al comma 2) che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART. 36)

Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva (prevista dall'articolo 26, comma 4 del presente decreto), è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti (articolo 26, comma 2 del presente decreto), le società sportive debbono osservare le disposizioni relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni) distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro (articolo 148, comma 3, del TUIR).

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica (ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del presente decreto) sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. (→ tale legge prevede particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili).

La qualificazione come redditi diversi (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *m* primo periodo, del TUIR), delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del TUIR (10.000 €).

Per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Tale soglia di esenzione si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART. 37)

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni (ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche).

A tali rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS (di cui all'art. 2, c. 26, L. 335/95, secondo la relativa disciplina previdenziale).

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del TUIR (10.000 €). → Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il sopracitato limite reddituale, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (di cui sopra) o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35 del presente decreto (36/2021).

- Secondo cui per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, iscritti alla Gestione separata INPS che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 %. (Comma 6 art. 35)
- Se, invece, tali soggetti NON risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, per essi l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 % per l'anno 2022, in misura pari al 24 % per l'anno 2023, al 30 % per l'anno 2024, al 33 % per l'anno 2025. (Comma 7 art. 35)

SETTORI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI (ART. 38)

Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri sopra menzionati sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere.